COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

44.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Rinvio*):

Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3222) 503

PRESIDENTE 503

COCCO MARIA, *Relatore* 504

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 504

Disegno di legge (*Rinvio*):

Concessione di un anticipo mensile sulle pensioni privilegiate ordinarie del personale militare (1963) 504

PRESIDENTE 504

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 504

VESPIGNANI 504

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi perduti in estremo oriente e di una indennità *una tantum* a cittadini italiani, divenuti invalidi, ed a congiunti di cittadini italiani deceduti per azioni delle autorità e truppe giapponesi durante il conflitto cino-giapponese e la seconda guerra mondiale (3192) . . . 504

PRESIDENTE 504, 505

PAG.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 505

FRAU, *Relatore* 504

Votazione segreta:

PRESIDENTE 507

La seduta comincia alle 10,30.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota della imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 agosto 1974.

PANDOLFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo intende nuovamente valutare e diversamente definire il meccanismo di copertura del disegno di legge in discussione, anche in considerazione del fatto che la V Commissione bilancio ha rinviato l'espressione del parere. In effetti il Governo ha le stesse preoccupazioni della V Commissione, per cui chiede il rinvio della discussione in quanto si riserva di stabilire, come già detto, un diverso modo di copertura.

COCCO MARIA, *Relatore*. Concordo con il rappresentante del Governo sull'opportunità di un rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Concessione di un anticipo mensile sulle pensioni privilegiate ordinarie del personale militare (1963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un anticipo mensile sulle pensioni privilegiate ordinarie del personale militare ».

L'onorevole relatore Pumilia mi ha comunicato di non poter essere presente; tuttavia, desidererebbe riferire egli stesso. È opportuno quindi rinviare la discussione del disegno di legge.

Ritengo per altro opportuno sottoporre fin d'ora alla V Commissione bilancio, per un nuovo parere, l'aggiornamento formale delle coperture con l'imputazione all'esercizio 1975 e la nuova numerazione dei capitoli di bilancio rispetto a quelli citati nell'articolo 3 del provvedimento.

VESPIGNANI. Si tratta di una maggiore spesa?

PRESIDENTE. Assolutamente no, è un aggiornamento dal punto di vista meramente formale: però, dobbiamo formulare un articolo completamente sostitutivo dell'articolo 3 e inviarlo alla V Commissione bilancio per il parere.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il presidente e preannuncio a nome del Governo la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 *con il seguente:*

ART. 3.

All'onere annuo derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti dei capitoli nn. 1051 e 4571 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e dei capitoli nn. 1061, 1071 e 2601 degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per l'esercizio finanziario 1975 e dei corrispondenti capitoli dei successi esercizi.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'emendamento di cui ho testé dato lettura sarà inviato alla V Commissione bilancio per il prescritto parere e che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Concessione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche, titolari di beni diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente e di indennità – *una tantum* – a cittadini italiani, divenuti invalidi, ed a congiunti di cittadini deceduti per azioni delle autorità e truppe giapponesi durante il conflitto cino-giapponese e la seconda guerra mondiale (3192).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discuissione del disegno di legge: « Concessione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente e di indennità – *una tantum* – a cittadini italiani, divenuti invalidi, ed a congiunti di cittadini italiani deceduti per azioni delle autorità e truppe giapponesi durante il conflitto cino-giapponese e la seconda guerra mondiale ».

L'onorevole Frau ha facoltà di svolgere la relazione.

FRAU, *Relatore*. Con il disegno di legge in discussione si vogliono sanare situazioni che riguardano addirittura i danni relativi

al conflitto cino-giapponese del 1937, a seguito del quale gli italiani residenti nei territori investiti dalle ostilità subirono conseguenze dannose, in quanto privati dei loro beni, distrutti o confiscati dalle forze armate giapponesi, ovvero internati in campi di concentramento. Tale stato di cose durò ininterrottamente sino alla fine del conflitto mondiale scoppiato nel 1939. Nel dopoguerra si intrapresero trattative con il Governo giapponese per ottenere l'indennizzo dei danni subiti dagli italiani.

Si addivenne così all'accordo del 18 luglio 1972, sottoposto alla ratifica del Parlamento con separato disegno di legge ad iniziativa del ministero degli affari esteri. In base a tale accordo si è potuto ottenere il versamento da parte del governo giapponese della somma di 1.200.000 dollari a liquidazione totale e forfettaria della vertenza.

Tale somma per altro si appalesa insufficiente ad asicurare la concessione degli indennizzi agli aventi diritto.

Con questo disegno di legge si stabilisce al primo articolo la disciplina della misura dell'indennizzo e le modalità per la sua corresponsione. Per ragioni equitative e razionali si sono seguiti le modalità e i criteri già adottati per la corresponsione degli indennizzi a cittadini ed enti italiani che hanno perduto i beni per confische, mediante l'applicazione dell'articolo 79 del trattato di pace. Si è poi ritenuto necessario sancire una norma particolare a garanzia dei diritti già riconosciuti con sentenza passata in giudicato che godono di priorità nella concessione degli indennizzi.

L'articolo 2 introduce una indennità *una tantum* per le invalidità e ne fissa la misura e le modalità di corresponsione. Per le persone fisiche si stabilisce un rimborso forfettario che fa riferimento alla legge 18 marzo 1968, n. 313, in base alla quale l'indennità sarà di 10 milioni nel caso in cui la menomazione fisica riscontrata sia ascrivibile alla prima categoria contemplata nella tabella A annessa alla legge citata.

L'indennità sarà determinata a seguito di accertamenti tecnico-sanitari da effettuarsi, per i residenti nel territorio nazionale, dal medico provinciale competente in relazione al domicilio del richiedente e per i residenti all'estero secondo le modalità previste dal regio decreto 7 giugno 1920, n. 835.

In conclusione va detto che purtroppo a distanza di 30 anni, si sta ancora discutendo di queste cose, anche se ciò e nella consuetudine.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi limito a far presente la necessità di un aggiornamento della clausola di copertur nell'articolo 4 del disegno di legge. A tal fine, proporrei di sostituire le parole « anno finanziario 1974 » con le seguenti: « anno finanziario 1975 » e la dizione « riduzione del fondo » con la formula « a carico del fondo ».

Con queste osservazioni, che corrispondono al parere espresso dalla Commissione bilancio, il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

È autorizzata la corresponsione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani e degli enti e società italiane, in possesso rispettivamente del requisito della cittadinanza o della nazionalità italiana alle date del 7 luglio 1937 e dell'entrata in vigore della presente legge, titolari di beni, diritti ed interessi distrutti, espropriati, requisiti, danneggiati o, comunque, colpiti da altre misure analoghe restrittive o limitative di tali beni, diritti ed interessi, a causa di atti compiuti dalle autorità o dalle truppe armate giapponesi nei territori dell'Estremo Oriente nei quali si sono svolte operazioni belliche del conflitto cino-giapponese a partire dal 7 luglio 1937, e della seconda guerra mondiale.

Detto indennizzo sarà determinato a seguito di opportuni accertamenti e di valutazioni da eseguirsi dagli uffici tecnici dello Stato a seconda della natura dei beni, diritti ed interessi con riguardo alle consistenze di essi al momento del danno ed ai valori del 1938, espressi in dollari USA e trasformati in lire italiane al cambio di lire 19,65 per ogni dollaro USA, moltiplicati per il coefficiente di maggiorazione 25.

Nel caso in cui un cittadino italiano o un ente o società italiana abbia, prima della firma dell'Accordo italo-giapponese del 18 luglio 1972, ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l'attribuzione, nei confronti dello Stato giapponese, di una somma per danni per uno dei titoli di cui al primo comma del presente

articolo, l'indennizzo non potrà essere inferiore alla somma attribuita con detta sentenza, anche se essa sia stata successivamente gravata da opposizioni di terzo da parte dello Stato italiano.

L'indennizzo sarà concesso con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione unificata istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, e sarà pagato con le modalità e i termini previsti dai successivi articoli 5 e 6 della stessa legge n. 1050.

(*È approvato*).

ART. 2.

È autorizzata la corresponsione di una indennità – *una tantum* – a favore delle persone fisiche in possesso del requisito della cittadinanza italiana alle date del 7 luglio 1937 e dell'entrata in vigore della presente legge divenute invalide a causa degli eventi bellici verificatisi in Estremo Oriente, nel corso della seconda guerra mondiale, incluse le ostilità cino-giapponesi, a partire dal 7 luglio 1937.

L'indennità sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui al precedente articolo 1, integrata, esclusivamente per i casi di cui al presente articolo, con la nomina, da parte dello stesso Ministro del tesoro, di un professore ordinario o aggregato della facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Roma e di un medico appartenente all'amministrazione civile dello Stato.

L'indennità sarà pari:

a) a lire 10 milioni nel caso in cui la menomazione fisica riscontrata sia ascrivibile alla I categoria contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313;

b) al 90 per cento, 80 per cento, 70 per cento, 60 per cento, 50 per cento, 40 per cento, 30 per cento dell'importo di cui alla precedente lettera *a*) per le menomazioni fisiche ascrivibili rispettivamente alle categorie II, III, IV, V VI, VII e VIII della tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, 313.

L'indennità sarà determinata a seguito di accertamenti tecnico-sanitari da effettuarsi, per i residenti nel territorio nazionale, dal medico provinciale competente in relazione al domicilio del richiedente e per i residenti all'estero secondo le modalità previste dal regio decreto 7 giugno 1920, n. 835.

Nel caso di morte avvenuta in occasione di uno degli eventi di cui al primo comma del presente articolo oppure successivamente ma per cause comunque ricollegabili agli eventi stessi, l'indennità è liquidata nella misura di cui alla precedente lettera *a*) a favore dei seguenti aventi diritto, nell'ordine: al coniuge non legalmente separato, ai figli minorenni ed ai genitori. Ai figli minorenni sono equiparati quelli maggiorenni aventi l'attitudine al lavoro ridotta a meno di un terzo.

Gli aventi diritto sopra elencati devono essere in possesso del requisito della cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'indennità di cui ai commi precedenti non spetta a coloro che per lo stesso titolo abbiano diritto a trattamento pensionistico di guerra, ad altro indennizzo o beneficio di qualsiasi natura a carico del bilancio dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dai precedenti articoli 1 e 2 devono essere presentate al Ministero del tesoro – direzione generale del tesoro – entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte anche successivamente:

a) una descrizione particolareggiata dei beni, diritti ed interessi distrutti, espropriati, requisiti o danneggiati;

b) la documentazione comprovante la proprietà o la titolarità dei detti beni, diritti o interessi ed ogni altro elemento ritenuto utile a tal fine.

Per la concessione dell'indennità – *una tantum* – dovranno inoltre essere prodotti tutti i documenti e certificazioni sanitarie atte a comprovare l'entità della patita menomazione e nel caso di morte la relazione tra l'evento invalidante ed il decesso.

La documentazione potrà essere integrata da atti di notorietà redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.

Sono valide a tutti gli effetti previsti dalla presente legge le domande già presentate al Ministero del tesoro o ai consoli d'Italia.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

La spesa derivante dalla presente legge farà carico allo stanziamento del capitolo numero 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e di quelli corrispondenti per gli esercizi

successivi, integrato, per il predetto anno finanziario 1974, della somma di lire tre miliardi e settecento milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo, su parere conforme della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« La spesa derivante dalla presente legge farà carico allo stanziamento del capitolo numero 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi, integrato, per il predetto anno finanziario 1975, della somma di lire tre miliardi e settecento milioni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 che, in seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 4.

La spesa derivante dalla presente legge farà carico allo stanziamento del capitolo n. 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi, integrato per il predetto anno finanziario 1975, della somma di lire tre miliardi e settecento milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

Concessione di indenizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente e di indennità – *una tantum* – a cittadini italiani, divenuti invalidi, ed a congiunti di cittadini italiani deceduti per azioni delle autorità e truppe giapponesi durante il conflitto cino-giapponese e la seconda guerra mondiale. (3192)

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 24
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Azzaro, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Dal Sasso, Frau, Giovannini, La Loggia, Macchiavelli, Mancinelli, Pavone, Pellicani Giovanni, Postal, Prandini, Pumilia, Raffaelli, Rende, Santagati, Sgarlata, Spinelli, Terraroli, Vespignani, Vincenzi.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO